

Milano, 12 marzo 2018

DIRETTIVA PSD2: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI AFFILIAZIONE AL CIRCUITO DINERS CLUB INTERNATIONAL PER ESERCENTI

Gentile Esercente,

la informiamo che lo scorso 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 218/2017, che ha recepito in Italia la nuova direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD2).

A seguito dell'entrata in vigore di tale normativa si sono rese necessarie alcune modifiche ad alcune delle clausole contrattuali, qui di seguito indicate, che regolano il suo rapporto con Diners Club.

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo riguarda la modalità di invio delle comunicazioni previste dalla legge, tra le quali l'estratto conto mensile.

Per garantire l'invio mensile gratuito, la invitiamo a registrarsi ad Esercenti Online, l'area protetta dedicata, accessibile dal sito www.dinersclub.it: è necessario compilare il modulo di registrazione al servizio che trova in allegato e inviarlo, debitamente compilato, all'indirizzo eonline@dinersclub.it.

Successivamente alla registrazione potrà attivare il servizio di ricezione online dell'estratto conto. Diversamente, Diners continuerà ad addebitare il costo di invio dell'estratto conto, assumendo che la modalità di invio scelta dall'Azienda sia quella in forma cartacea a mezzo posta.

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 126 – sexies del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, è una **proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**.

Le ricordiamo che, qualora non concordasse con le modifiche indicate, potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della presente

CLAUSOLE CONTRATTUALI MODIFICATE AI SENSI DELLA PSD2

IL COMMA 4 DELL'ART. 5 – PAGAMENTI VIENE MODIFICATO NEL SEGUENTE MODO:

4. L'Esercente accetta di verificare la correttezza di ciascun pagamento effettuato allo stesso da Diners. A tal fine Diners renderà disponibile nell'area protetta del proprio sito internet www.dinersclub.it (Esercenti Online), un estratto conto analitico mensile (di seguito "EC"), che indicherà per il periodo di riferimento il totale delle Transazioni, i pagamenti effettuati da Diners, i Compensi, le spese postali, i bolli e le altre spese connesse alla gestione del rapporto. Se l'Esercente non presenta per iscritto un reclamo specifico, gli EC si intenderanno senz'altro approvati dall'Esercente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto dopo 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi. L'Esercente ha pertanto l'onere di registrarsi al sito internet di Diners, mediante la compilazione dell'apposito modulo, e aderire al servizio di invio degli EC online. In caso di mancata sottoscrizione del modulo, Diners assume che la modalità di invio scelta dall'Esercente sia quella in forma cartacea a mezzo posta, che comporterà l'addebito del costo, così come indicato nel Documento di Sintesi.


ART. 13 – COMUNICAZIONI VIENE MODIFICATO NEL SEGUENTE MODO:

1. Le comunicazioni periodiche previste dalla legge (EC e rendiconto annuale mediante l'invio del Documento di Sintesi aggiornato) sono rese disponibili all'interno dell'area protetta del proprio sito internet www.dinersclub.it (Esercenti Online), previa informativa via e-mail dell'avvenuta pubblicazione e si considereranno ricevute dall'Esercente al momento della relativa messa a disposizione. L'Esercente, in qualsiasi momento, ha il diritto di chiedere a Diners la modifica della modalità di invio di tali comunicazioni, con addebito dei relativi costi previsti nel Documento di Sintesi. 2. Ad esclusione delle comunicazioni di cui al comma precedente, le altre informative e/o avvisi relativi al presente Contratto, ove non escluso dalla legge, potranno avvenire in forma scritta a mezzo posta, presso l'indirizzo indicato dall'Esercente sul Modulo di Richiesta o al diverso indirizzo successivamente reso noto, ovvero per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza, quali posta elettronica, SMS, sistemi di chiamata con dispositivo automatico. 3. Diners fornisce le informazioni di dettaglio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Europeo 2015/751 del 29 aprile 2015, esclusivamente per via

telematica, rendendo disponibile il documento nell'area protetta del sito internet. Qualora l'Esercente richieda l'invio di un duplicato del documento di dettaglio tramite posta ordinaria, Diners addebiterà la spesa così come indicata nel Documento di Sintesi. 4. Qualsiasi comunicazione da parte dell'Esercente acquisterà efficacia con la ricezione da parte di Diners. La corrispondenza inviata in formato elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo. 5. L'Esercente si impegna a mantenere validi ed aggiornati i propri recapiti postali e telefonici nonché a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi a Diners, per consentire a quest'ultima di effettuare le comunicazioni previste dal presente Accordo. Qualora l'Esercente ometta di comunicare tempestivamente a Diners un qualsiasi cambiamento dei propri recapiti, e, a causa di ciò, Diners non sia in grado di effettuare le comunicazioni ai sensi del presente Accordo, l'Esercente non potrà sollevare alcuna eccezione a causa delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione del nuovo indirizzo postale a Diners. 6. Eventuali comunicazioni a Diners da parte dell'Esercente dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Diners Club Italia S.r.l., Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano o all'eventuale diverso indirizzo successivamente comunicato. Fatto salvo quanto non altrimenti disposto dalle presenti Condizioni Generali, l'Esercente potrà anche rivolgersi al numero telefonico comunicato da Diners unitamente alla lettera di conferma del convenzionamento o, in caso di variazione, a quello indicato nelle comunicazioni successive o, comunque indicato sul sito www.dinersclub.it.

L'ART. 17 - PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE VIENE MODIFICATO NEL SEGUENTE MODO:

1. L'Esercente può presentare un reclamo a Diners, anche per lettera raccomandata A/R a Diners Club Italia S.r.l. - Ufficio Reclami - Via Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano, o per via telematica ai seguenti indirizzi e-mail: ufficioreclami@dinersclub.it; PEC: ufficioreclamidiners@actaliscertymail.it. Diners deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se Diners non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Esercente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni. 2. Se l'Esercente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Diners. Inoltre, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, l'Esercente può – singolarmente o in forma congiunta con Diners – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). 3. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Esercente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente. 4. Qualora l'Esercente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero, attivare il procedimento innanzi all'ABF. Rimane fermo che le Parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Diners. Inoltre, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, l'Azienda/Socio può – singolarmente o in forma congiunta con Diners – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). 3. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto dell'Azienda/Socio di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente. 4. Qualora l'Azienda/Socio intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero, attivare il procedimento innanzi all'ABF. Rimane fermo che le Parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.



Giglio Del Borgo
General Manager
Diners Club Italia S.r.l.



Iris Travcar
Head of Operations
Diners Club Italia S.r.l.